

# ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

---

## Segretario:

☎ 091 972 43 41  
e-mail [ass.comuniTI@bluewin.ch](mailto:ass.comuniTI@bluewin.ch)  
web [www.comuniticinesi.ch](http://www.comuniticinesi.ch)

Posta A  
Lodevole  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino  
Residenza Governativa  
Piazza del Governo  
CH - 6501 Bellinzona

Lugano, 7 novembre 2022

## **Procedura di consultazione concernente la revisione della legge sulla Polizia (LPol) e relativo regolamento (RPol).**

Egredi Signori Consiglieri di Stato,

l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) ha preso atto della procedura di messa in consultazione concernente la revisione totale della legge sulla Polizia (LPol) e relativo regolamento (RPol) e presenta le seguenti osservazioni.

Preliminarmente spiace dover constatare che ACT non è stata neppure consultata nella presente procedura di consultazione. In effetti nella lettera di accompagnamento del Dipartimento Istituzioni di data 6 luglio 2022 ACT non è stata menzionata nei destinatari della consultazione. Malgrado ciò nel Messaggio posto in consultazione si dice espressamente che l'art 3 cpv. 3 afferma che LCPol oltre alla collaborazione tra la Polizia cantonale e le Polizie comunali, definisce i compiti e le modalità con cui i Comuni esercitano (sottolineatura nostra) le attribuzioni legate alla tutela della pubblica sicurezza. Inspiegabile quindi l'aver dimenticato i Comuni nella consultazione.

Sono qui premesse, e date per integralmente riprodotte, le precedenti prese di posizione di ACT del 23 maggio 2018 *“Presenza di posizione dell'Associazione dei Comuni ticinesi sul Rapporto di lavoro 19 gennaio 2018 del Gruppo di lavoro “Polizia ticinese” concernente il “progetto di miglioramento della collaborazione tra Polizia cantonale e Polizie comunali”*” e quella del 4 febbraio 2020 *“Polizia di prossimità”*.

Il concetto base sul quale il gruppo di lavoro citato sta elaborando il rapporto all'indirizzo del Consiglio di Stato, è l'applicazione del principio secondo il quale i Comuni Ticinesi possano agire per il tramite delle rispettive Polizie comunali, applicando la filosofia e la metodologia di lavoro di prossimità, impegnandosi a far sì che i corpi comunali diventino inequivocabilmente l'istituzione pubblica specializzata nella Polizia di prossimità. Premesso che, secondo quanto a noi noto il Gruppo di Lavoro, sta elaborando un modello che si propone di attuare una più oculata distribuzione dei compiti e delle competenze tra Polizia cantonale e comunali, evitando ridondanze, come pure rafforzando e migliorando la situazione attuale, si teme che, non conoscendo il dettaglio di questo possibile assetto futuro, possano presentarsi incongruenze tra i due testi legislativi. Ci si chiede pertanto se sia opportuno procedere ora con l'approvazione di questa revisione senza attendere il termine dei lavori del Gruppo di Lavoro, in modo da poter armonizzare al meglio la presente *“legge*

sulla Polizia” e la “*legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali*” che dovrà essere rivista alla luce di quanto verrà deciso, portandole contemporaneamente all’esame e all’approvazione del Gran Consiglio. Poste queste considerazioni introduttive generali, formuliamo le seguenti osservazioni sui due testi sottoposti alla consultazione.

**Legge sulla Polizia: progetto di nuova legge**

Si prende atto, e si sottolinea il fatto, che il commento menziona il lavoro svolto dal gruppo di lavoro Polizia ticinese, il cui obiettivo è quello di migliorare l'efficienza del sistema di sicurezza in Ticino, attraverso una chiara ripartizione di competenze e un miglior coordinamento Polizia Cantonale e Polizie Comunali.

Si prende altresì atto che la proposta modifica legislativa non ha effetti sul rapporto fra la Polizia Cantonale e le Polizie Comunali, ed in particolare sulle competenze di quest’ultime, e non le coinvolge. Non si comprende però l’indicazione all’**art. 1** scopo, secondo il quale la presente legge specificherebbe alcune competenze delle Polizie comunali.

Ricordato che i costi della Polizia cantonale sono assunti dal Cantone, non è detto quali competenze delle Polizie comunali si intendono modificare e chi ne assumerà i relativi costi.

Si prende altresì atto che all’**art. 3** sono indicati i compiti della Polizia cantonale. Dal profilo prettamente legislativo l’utilizzo di “*in particolare*” non appare definito. Non si comprende se si tratta di un elenco esaustivo o esemplificativo.

Ad ogni buon conto si rimanda qui al contenuto del documento allestito da ACT sui compiti della Polizia di prossimità, inteso della Polizia comunale. Concetti peraltro ripresi dal Gruppo di lavoro che attualmente affronta il tema.

Si osserva come la protezione dell’incolumità delle persone e dell’integrità dei beni pubblici e privati e il coordinamento dei primi interventi non è solo compito della Polizia cantonale ma anche di quelle comunali.

Il compito di coordinamento della Polizia cantonale dev’essere affrontato e meglio specificato.

Alla lettera “*d*” di detto articolo si ricorda che la Polizia cantonale indaga sui reati e svolge l’attività di Polizia giudiziaria conformemente alle norme di procedura penale, rispettivamente su istruzione e sorveglianza del Pubblico Ministero dopo l’apertura dell’istruzione penale. Nel caso in cui si vorrà riprendere la proposta del Gruppo di lavoro, e meglio l’assunzione di diverse competenze di Polizia giudiziaria riguardanti i reati di prossimità da parte delle Polizie comunali, occorrerà maggiore precisione nella formulazione.

In riferimento al capoverso due, sempre di questo disposto di legge, la formulazione non è chiara. Non si comprendono quali siano le norme o i reati che disciplinano le indagini preliminari, o per cui sono possibili, né risulta chiaro se anche le Polizie Comunali le possano, o meno, svolgere. Il concetto di “*proprie percezioni*” è generico e poco chiaro.

Il capoverso 3 dell’articolo 3 ricorda che i “*compiti delle Polizie comunali sono sanciti dalla legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e il relativo regolamento. Rimangono riservati i compiti loro assegnati da altre norme cantonali*”. ACT osserva che più che compiti si tratta di competenze.

Nel commento a pagina 11 si ricorda come i compiti di prossimità competano prioritariamente alle Polizie comunali. Cosa significa non è però detto. In altri termini la Polizia cantonale si vuole riservare ancora la possibilità di svolgerle? Quali le condizioni? Andrebbe semmai condivisa.

Oltre ai compiti si dovrebbe ricordare le eventuali deleghe, e l'assunzione dei relativi oneri dei costi.

Non si comprende a quali "*altre norme cantonali*" rimangono riservati i compiti loro assegnati.

Giudicato positivo (vedasi l'**art. 15 cpv. 1**) il fatto che anche le Polizie comunali potranno, se necessario per assolvere i propri compiti, accedere a fondi privati e a immobili. A tal proposito occorrerebbe aggiungere e precisare però che ciò è possibile solo per l'attuazione di uno specifico compito di Polizia.

L'**art. 18** precisa che solo la Polizia cantonale, se disposto dall'ufficiale, può trattenere minorenni o persone sotto curatela generale per procedere al più presto, di regola entro 24 ore, alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all'autorità di protezione competente, rispettivamente alla persona o istituzione stabilita da quest'ultima. Ne consegue che eventuali interventi delle Polizie comunali saranno da escludere o da effettuare quale mandato di prestazione a pagamento.

All'**art. 22** si precisa che solo la Polizia cantonale, e quindi non le Polizie comunali, può ispezionare il domicilio e altri spazi non accessibili al pubblico senza il consenso dell'avente diritto. Riteniamo importante che anche le Polizie comunali lo possano analogamente intraprendere considerati che si tratta di casi che rientrano nella clausola generale di Polizia.

Anche per il sequestro di animali o oggetti (**art. 23**) la competenza dovrebbe essere riconosciuta anche alle Polizie Comunali e non come indicato nel commento dove si parla di Polizia cantonale.

Analogamente nell'**art. 24**.

L'**art. 26** della legge indica che la Polizia Cantonale è unica competente nell'ambito della lotta alla "*minaccia*". Andrebbe qui precisato il ruolo delle Polizie Comunali visto che succede spesso che esse devono intervenire ancor prima della Polizia Cantonale. S'intende altresì qui sottolineare l'importante ruolo svolto dalle Polizie comunali, tenuto anche conto delle competenze ad esse assegnate (vedi l'art. 34).

Anche gli agenti delle Polizie Comunali devono poter richiedere ed ottenere le informazioni su persone che costituiscono pericoli e/o minacce. A questo scopo si chiede di togliere (all'**art. 27**) "*cantonale*", lasciando quindi gli agenti della Polizia.

In tema di misure contro la violenza in occasione di manifestazione sportive l'**art. 31** prevede unicamente la competenza della Polizia cantonale. Tale competenza andrebbe riconosciuta anche alle Polizie comunali interessate dalle ricordate manifestazioni e quindi che possano essere parte contrattuale negli accordi di sicurezza stipulati tra la Polizia Cantonale, gli organizzatori, ed ev. con la proprietà dell'infrastruttura. Attualmente le Polizie Comunali svolgono infatti in modo autonomo il servizio e mantenimento d'ordine per le manifestazioni sportive con basso e medio rischio.

Analogamente all'**art 32** la Polizia, e non la Polizia cantonale, deve poter essere competente ad adottare le misure indicate nell'articolo 31 capoverso 1 ricordato come l'organizzazione e la gestione delle "*altre manifestazioni*" è principalmente di competenza dell'autorità locale.

Anche all'**art 34** la competenza dev'essere riconosciuta alle Polizie comunali considerata la prossimità e il fatto che è spesso la Polizia Comunale ad intervenire.

L'**art. 35 cpv. 3** dispone che le registrazioni che non sono estratte devono essere cancellate automaticamente entro 7 giorni; se sono estratte, le registrazioni devono essere distrutte entro 100 giorni. Estrarre delle immagini presuppone conoscerle per comprendere se vi è stato o meno reato. Sovente si tratta di reati perseguibili a querela di parte che richiedono, per essere istruiti, del tempo. Ne consegue che il termine di 100 giorni deve assolutamente venir mantenuto, indipendentemente dall'estrazione delle immagini o meno e per tutti gli impianti di ripresa continui.

A tal proposito meriterebbe un necessario approfondimento, che invece difetta nel testo posto in consultazione, riguardante la correlazione fra queste disposizioni, la legislazione che regola le registrazioni effettuate dai Comuni e dai privati, e la recente legislazione concernente la privacy.

Nell'**art. 36 cpv. 4** riguardante la competenza riconosciuta alla Polizia cantonale di registrare in maniera automatizzata tramite riconoscimento ottico veicoli e targhe di controllo di veicoli, si prevede che nell'ambito del loro compito di Polizia di prossimità, le Polizie comunali possono registrare targhe di veicoli e raffrontarle in maniera automatizzata con un elenco dei residenti con lo scopo di controllare l'accesso alle zone di traffico limitato. Rimane riservato alla Polizia cantonale l'utilizzo di sistemi di lettura targhe automatizzati che si interfacciano con banche dati federali. Le Polizie Comunali hanno però accesso a dette banche dati, ragion per cui dovrebbero poter effettuare queste verifiche e lo scambio di dati fra Polizie dev'essere previsto.

Nell'**art. 38** si sostiene l'introduzione delle Body- e DashCam, così come i sistemi di videosorveglianza mobili.

L'**art. 40** stabilisce che per ragioni di sicurezza e di sorveglianza, segnatamente per la protezione delle persone interessate, dell'infrastruttura e del materiale, come pure per il controllo degli accessi, unicamente la Polizia cantonale può effettuare riprese audio e video dei locali, in particolare per il fermo, la custodia e l'arresto provvisorio, e degli spazi comuni sia interni sia esterni adiacenti agli edifici. Si postula che anche le Polizie Comunali, se lo riterranno, lo potranno a loro volta fare.

Nel capitolo terzo della legge riguardante lo statuto dell'agente di Polizia comunale, e meglio all'**art. 57**, si afferma che il rapporto d'impiego è disciplinato dal regolamento comunale, riservate in particolare le norme relative ai gradi, agli stipendi, alle indennità e alla formazione e il Consiglio di Stato può, sentiti la conferenza cantonale consultiva e il consiglio cantonale dei comandanti, emanare ulteriori restrizioni. ACT ritiene che trattandosi di dipendenti assunti dai Comuni, Autorità quest'ultima riconosciuta a livello costituzionale, non vi è alcun motivo di prevedere regolamentazioni specifiche relative ai gradi, agli stipendi, alle indennità, o a ulteriori restrizioni. Semmai vi dev'essere l'impegno dei due livelli istituzionali ad armonizzare il più possibile il settore ma imporre ai Comuni disposizioni di questo tipo significa non rispettare la loro autonomia. Si chiede espressamente la modifica del testo legislativo. Infine si ricorda che i compiti di prossimità sono una specifica competenza di Polizia comunale.

All'**art. 73** si precisa che il Consiglio di Stato, in accordo con la competente autorità di perseguimento penale, può delegare a organi pubblici con compiti di sicurezza, nei quali devono però rientrare anche la Polizia comunale, anche se questa non viene menzionata in detto articolo, anche tenuto conto delle previste deleghe di compiti.

**Legge sulla Polizia: progetto di nuovo regolamento concernente la Polizia cantonale**

La legge sulla Polizia concerne l'Autorità di Polizia come tale, il Regolamento deve invece riferirsi alla Polizia Cantonale, come peraltro si evince praticamente in tutto il suo contenuto. Spetta infatti ai Comuni stabilire i relativi regolamenti concernenti le Polizie Comunali, ovviamente nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge cantonale sulla Polizia.

All'**art. 10 del Regolamento** si prevede che la Polizia di sicurezza assicura in ogni tempo e luogo gli interventi d'urgenza necessari alla sicurezza e all'ordine pubblico e provvede alla protezione di persone e di beni; essa garantisce in permanenza un'attività di prevenzione tramite la presenza sul territorio e il contatto locale con la popolazione. Trattasi di un concetto generico che si attaglia anche all'attività di Polizia comunale. La Polizia di sicurezza rappresenta infatti la tipica attività della Polizia Comunale, in particolare con la presenza sul territorio e non può quindi essere prerogativa della sola Polizia Cantonale alla quale il Regolamento fa riferimento.

L'**art. 36 cpv.2** prevede che gli ordini di servizio e le schede di processo contengano le disposizioni operative generali della Polizia cantonale. Si propone, considerato che già oggi è così, l'aggiunta che al termine di detto capoverso come i documenti di servizio della Polizia Cantonale possono espletare conseguenze anche per le Polizie Comunali su decisione del Consiglio Cantonale dei Comandanti. Si ritiene qui necessaria una migliore codificazione nel rispetto dell'esistenza, e dei rispettivi ruoli, non solo della Polizia cantonale ma anche delle Polizie comunali.

Il contenuto degli **art. 38 e 39** sono condivisi e dovranno trovare spazio e definiti nei Regolamenti comunali.

Si ritiene di dover sottolineare il ruolo riconosciuto al Cantone nella formazione continua degli agenti di Polizia cantonali e comunali.

Per il rimanente si fa esplicito riferimento alle osservazioni inoltrate dal Comitato dell'Associazione delle Polizie comunali.

In attesa di un vostro riscontro, vogliate gradire On.li membri del Consiglio di Stato, i nostri più cordiali saluti.

**Associazione dei Comuni Ticinesi – ACT**

Il presidente:

Il segretario:

Avv. Felice Dafond

Dr. sc. ec. Tobiola Gianella